

La ragione del comportamento della DOSIO è all'evidenza quella di sfruttare la situazione in cui si trova per suscitare clamore mediatico attorno al cd. "movimento NOTAV", o meglio alle attività illegali di quella parte minoritaria di cui ella fa parte, che include vari suoi coimputati, nella convinzione di influenzare l'opinione pubblica in senso favorevole alle ragioni di tale parte del movimento stesso.

L'evasione della donna è stata infatti resa pubblica con inserimenti video sul web e mediante rilascio di dichiarazioni ai giornali online, tutte relative all'intenzione da lei manifestata fin dall'applicazione della più blanda misura dell'obbligo di firma:

"...rifiuto le misure restrittive che mi sono state o mi saranno comminate: non accetto di far atto di sudditanza con la firma quotidiana, non accetterò di trasformare i luoghi della mia vita in obbligo di residenza né la mia casa in prigione; non sarò la carceriera di me stessa".

Conseguentemente, viene dato massimo risalto a tutti i momenti in cui il reato di evasione ha maggiori possibilità di essere percepito dai "militanti" che la sostengono e solidarizzano con lei, in modo da potere essere letto dall'opinione pubblica - nella prospettiva della DOSIO - come una disobbedienza civile suscettibile di positivo apprezzamento, in primo luogo per la opposizione alla realizzazione degli impianti e strutture - TAV. .

La donna, infatti, come la minoranza illegale del movimento cui ella appartiene, "si oppone" apertamente alle scelte del governo sull'alta velocità; per questi motivi si rifiuta di accettare tale scelta, tentando di boicottare in ogni modo l'opera, definendola inutile, dannosa, fonte di sprechi e ricettacolo corruttivo. In tale ottica, come è noto, gli imputati sostengono che siano ammissibili anche comportamenti puniti dalla legge come quelli ascritti alla DOSIO ed integranti i reati a lei contestati. La strategia della parte violenta del movimento Notav, cioè, include la violazione delle ordinanze emesse dall'Autorità per impedire l'accesso alla zona di interesse strategico nazionale, l'aggressione degli operatori della Forza Pubblica LTF, l'abbattimento delle barriere poste a protezione del cantiere etc., ma anche il fatto che i militanti oggetto di provvedimenti cautelari limitativi della libertà devono rifiutare di rispettarli : in caso di obbligo di firma non ci si presenta presso il Comando o Ufficio di P.g. competente, in caso di divieto o obbligo di dimora ci si reca proprio nei luoghi vietati o ci si allontana da quelli previsti, in caso di arresti domiciliari si evade.

L'importante è che tutto avvenga con il massimo risalto affinché l'opinione pubblica sappia che il movimento (meglio: quella parte in cui si riconosce la imdagata e che pratica attività illegali) si contrappone, reagisce e non accetta i provvedimenti dell'autorità statale.

La DOSIO con le sue reiterate condotte di evasione, quindi, agisce in perfetta linea con quell'orientamento.

Così descritta la situazione, resta la necessità per questo Ufficio di valutare le condotte descritte per formulare conseguenti richieste. Si tratta, cioè, per quello che appresso si dirà, di valutare un'alternativa : se è possibile richiedere un aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, cioè la custodia in carcere o – se invece – non sia più utile impedire per altra via (la revoca della misura cautelare in atto) la prosecuzione di un “rituale” certamente singolare, pur se innocuo, e la propalazione dei suoi effetti mediatici.

Possibile richiesta di misura cautelare in carcere

Va subito rilevato che, ai sensi dell'art. 275 co. 4, ult. parte c.p.p. “non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni” : la Dosio ha un'età di quasi 71 anni ed è ben conscia della situazione favorevole in cui viene conseguentemente a trovarsi.

Ci si deve dunque chiedere se, nella specie, siano rilevabili le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cpp e, in caso di risposta affermativa, se esse siano di eccezionale rilevanza.

Ad avviso di questo ufficio, premesso che le esigenze in questione devono essere valutate rigorosamente in relazione alla situazione personale della DOSIO, **non sussistono le esigenze di cui all'art. 274 cpp, tanto più a livello di eccezionalità, Infatti:**

- a) **non sussistono esigenze di prevenire rischi di inquinamento probatorio,** che – alla luce dello stato del procedimento a carico della donna e della natura degli elementi di prova già raccolti – non sono neppure immaginabili;
- b) **non sussistono rischi di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede,** pur se non si applica a questo caso, ex art. 280 co. 3 cpp, la previsione secondo cui deve trattarsi di reati **punibili con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.** Si tratta di ipotesi che potrebbe essere formulata solo sulla base degli specifici elementi di cui alla lett. “c” dell'art. 274 c.p.p., elementi non sussistenti nella specie, né desumibili solo dalle forme di illegale “militanza” che la donna ha sin qui posto in essere;
- c) **non sussistono neppure rischi di fuga della DOSIO, per quanto ciò possa apparire paradossale, pur in presenza delle ripetute condotte di evasione della imputata.** Come si deduce da quanto sin qui descritto, infatti, tali “evasioni” sono a loro volta anomale perché non sono finalizzate a sottrarsi

alla giustizia, ma a "sfidarla", non ad una fuga in senso materiale con espatrio o rifugio in luoghi ignoti e nascosti alle forze di polizia, ma alla partecipazione ad eventi pubblici destinati a mettere in luce la sua presenza e la scelta di inottemperanza in relazione agli obblighi di volta in volta cogenti.

A maggior ragione **pare evidente anche l'insussistenza del carattere di eccezionalità delle due tipologie di esigenze cautelari sub "b" e "c"** (ammesso che si possa arrivare a ritenerle configurabili), viste le descritte finalità delle condotte di evasione e il pubblico ruolo della DOSIO (che non consente occultamento delle sue attività): **per tali ragioni si deve anzi parlare di assoluta "innocuità" e – per certi versi – di non tipicità delle descritte condotte della DOSIO.**

Non assume rilievo neppure la previsione di cui all'art. 3 del D.L. 13.5.1991 n.152, conv. in legge 12.7.1991 n.203 che si riferisce all'arresto facoltativo, anche fuori dei casi di flagranza, di chi ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. (evasione) e che precisa che nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla Legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 del cpp (che come è noto richiede, ai fini dell'applicabilità di tali misure, che il reato per cui si procede sia punito con la pena della reclusione superiore a tre anni) : si è già detto, infatti, che il Tribunale dinanzi al quale la DOSIO è stata portata per la convalida dell'ultimo arresto per evasione, ha convalidato l'arresto stesso, ma non ha ritenuto applicabile alcuna misura cautelare personale.

La abnorme situazione che si è venuta a configurare è pertanto la seguente:

- la DOSIO, che non può essere sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, è costantemente in stato di evasione dagli arresti domiciliari;
- la polizia giudiziaria denuncia più o meno quotidianamente la DOSIO per tali condotte (desumibili anche dalla sua assenza nel luogo degli arresti domiciliari previsto che viene constatata in occasione di ogni controllo), ma in una sola occasione (il 3 novembre) ha ritenuto di doverla arrestare, con gli esiti già descritti;
- conseguentemente, sempre la polizia giudiziaria impegna consistenti risorse umane e materiali per controlli ed informative, sostanzialmente senza effetto alcuno.

Occorre a questo punto operare una riflessione di carattere prettamente giuridico su come porre fine ad una situazione che si protrae da circa sei mesi e sembra non avere soluzione.

Tale valutazione non può essere condizionata da fattori esterni, quale quello della possibile ricaduta mediatica della scelta da adottare.

Appare innanzitutto impensabile che la DOSIO accetti, con gesto di equilibrio che le farebbe onore, di porre fine alle condotte illecite, perché l'imputata si prefigge proprio lo scopo di dare rilievo mediatico alla vicenda che la riguarda e, in particolare, all'evasione domiciliare "permanente".

Non appare però percorribile, come si è detto, la strada della richiesta di custodia cautelare in carcere per una ultra settantenne solo perché si rifiuta di ottemperare alla misura degli arresti domiciliari.

Appare allora evidente che proprio per porre un fine a questa situazione e impedire che la posizione e la condotta della DOSIO, in quanto sottoposta a misura cautelare non ottemperata, diventino a loro volta strumento di propaganda delle attività illecite di quella parte del movimento che le pratica ed a cui ella appartiene e, addirittura, di proselitismo, la soluzione più coerente è quella di richiedere la revoca degli arresti domiciliari.

Va ripetuto che tale scelta non incide sulle esigenze cautelari del procedimento che ha generato la misura cautelare che le ha consentito di acquisire una sorta di luminoso alone di "martire" e/o "vittima del sistema".

Resta da precisare, infine, che questo Ufficio è ben consapevole della possibilità di ricadute mediatiche negative derivanti dall'eventuale accoglimento della presente richiesta, nel senso della prevedibilità di reazioni secondo cui, da un lato, la revoca della misura degli arresti domiciliari sarebbe interpretata come un proprio successo da quella minoranza violenta del movimento NO TAV cui la DOSIO appartiene, mentre, dall'altro, potrebbe essere giudicata una sorta di resa delle Istituzioni da una parte della pubblica opinione non informata.

Quanto a quest'ultima possibile interpretazione, è ovvia e dovuta la indifferenza delle decisioni giudiziarie rispetto alle aspettative più o meno diffuse dei cittadini, specie se non informati sugli aspetti tecnici delle questioni giuridiche connesse.

Quanto alle valutazioni della parte violenta del movimento dei NO TAV, va pacificamente aggiunto, alla loro irrilevanza, il fatto che questo Ufficio considera eccezionale la posizione della DOSIO e che scelte diverse sarebbero adottate in presenza di analoghe condotte di persone infrasettantenni nonché della stessa DOSIO, se suoi futuri comportamenti determinassero (ad es., per la gravità e rischio di reiterazione di eventuali diversi reati) il sorgere di eccezionali esigenze cautelari.

Lo Stato, infatti, non può certo rinunciare o arretrare rispetto alle proprie competenze in termini di repressione e sanzione di condotte illegali, ma deve anche saperne

modulare l'applicazione a seconda dei casi concreti, proprio in tal modo dimostando maggiore autorevolezza e credibilità.

La revoca della misura cautelare in atto, insomma, oltre che costituire uno strumento razionale per interrompere una ritualità mediatica finalizzata alla propaganda delle ragioni della "militanza anti - Tav", corrisponderebbe ai parametri previsti dalla legge ed esonererebbe gli organi di polizia giudiziaria da attività impegnative e prove di reale effetto.

PQM

Visto l'art. 299 c.p.p.;

chiede che codesto Giudice per le Indagini preliminari voglia revocare la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 cpp attualmente gravante su DOSIO Nicoletta.

Torino, 28 novembre 2016

I SOSTITUTI PROCUTORI DELLA REPUBBLICA
(Antonio RINAUDO)

(Marco GIANOGGIO)

Visto, Torino 28 novembre 2016
Il Procuratore della Repubblica
Armando Spataro

Armando Spataro